

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso riguardante misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e una riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

(2012/C 63/07)

Con la sentenza dell'8 novembre 2011 nella causa T-274/07 il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping definitivo» o «il regolamento impugnato»), in quanto riguarda importazioni nell'Unione europea di assi da stiro fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd. («Harmonic» o «la società in questione»).

In seguito alla sentenza dell'8 novembre 2011 le importazioni verso l'Unione europea di assi da stiro fabbricate dalla Harmonic non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 452/2007.

1. Informazioni alle autorità doganali

Di conseguenza i dazi antidumping definitivi versati in applicazione del regolamento (CE) n. 452/2007 sulle importazioni verso l'Unione europea di assi da stiro attualmente classificate ai codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51) originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate dalla società in questione (codice addizionale TARIC A786), e i dazi provvisori riscossi in via definitiva in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 452/2007 vanno rimborsati o sgravati. Conformemente alla vigente legislazione doganale, il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali.

Inoltre, le importazioni verso l'Unione europea di assi da stiro fabbricate dalla Harmonic non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 452/2007.

⁽¹⁾ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

2. Riapertura parziale dell'inchiesta antidumping

Con la sua sentenza dell'8 novembre 2011 il Tribunale dell'Unione europea ha annullato gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 452/2007 in quanto istituiscono un dazio antidumping definitivo e dispongono la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle assi da stiro prodotte dalla Harmonic. Il Tribunale ha rilevato che il mancato rispetto del termine prescritto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento di base») era tale da ledere i diritti di difesa della Harmonic e che la Commissione aveva anche violato l'articolo 8 del regolamento di base, che conferiva alla Harmonic il diritto di offrire impegni fino allo scadere di tale termine.

La giurisprudenza ⁽³⁾ riconosce che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto da più fasi. Di conseguenza, l'annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione del regolamento in questione. D'altro canto, le istituzioni europee sono tenute a norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'8 novembre 2011. Pertanto le istituzioni dell'Unione, nell'attuare tale sentenza, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato l'annullamento dello stesso e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza ⁽⁴⁾. Tutte le altre risultanze riportate nel regolamento impugnato che non sono state contestate entro i termini stabiliti

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽³⁾ Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Raccolta 1998, pag. II-3939.

⁽⁴⁾ Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Raccolta 2000, pag. I-08147.

e che dunque non sono state considerate dalla Corte e dal Tribunale e non hanno condotto all'annullamento del regolamento stesso, restano valide.

La Commissione ha dunque deciso di riaprire l'inchiesta anti-dumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, avviata in applicazione del regolamento di base. La riapertura si limita all'attuazione della suddetta sentenza per quanto concerne la Harmonic.

3. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping è giustificata, la Commissione avvia la parziale riapertura dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese avviata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.

La riapertura si limita all'attuazione della suddetta sentenza per quanto concerne la Harmonic.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni e a fornire gli elementi di prova pertinenti. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 4, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta dimostrando di avere motivi particolari per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 4, lettera b).

4. Termini

a) *Termine entro il quale le parti devono manifestarsi e inviare informazioni*

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si sottolinea che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

b) *Audizioni*

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 20 giorni.

⁽¹⁾ GU C 29 del 4.2.2006, pag. 2.

5. Comunicazioni scritte e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ⁽²⁾ e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 04/092
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, è possibile arrivare a conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se in un'inchiesta una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che potrebbero essere state raggiunte se avesse collaborato.

7. Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.

⁽²⁾ La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

8. Consigliere-auditore

Le parti interessate che si ritengano in difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra i servizi della Commissione e le parti interessate, offrendo all'occorrenza a queste ultime una mediazione su

questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).
